

ALLEGATO 1 AL PROTOCOLLO D'INTESA

ELENCO ATTI ATTUALMENTE NON SUSCETTIBILI DI TRASMISSIONE-RESTITUZIONE

PER VIA TELEMATICA MEDIANTE IL SISTEMA INFORMATICO DELL'U.N.E.P. GSU-PCT

Attraverso il sistema informatico dell'U.N.E.P. GSU-PCT sono trasmissibili e successivamente restituibili in modalità telematica tutti gli atti di notificazione ed esecuzione forzata, ad **eccezione** delle seguenti tipologie, per le quali attualmente rimane la modalità tradizionale cartacea, con presentazione o allo sportello fisico dell'Ufficio N.E.P. o mediante plico raccomandato destinato all'Ufficio medesimo (per gli Avvocati fuori Foro):

- atti ammessi al gratuito patrocinio per i quali non vi è altra esenzione “per materia” prevista dalla legge;
- atti stragiudiziali di diffida;
- atti stragiudiziali di offerta reale o per intimazione *ex art. 73 disp. att. c.c.*;
- precetti per i quali la legge prescrive la trascrizione integrale del titolo esecutivo stragiudiziale con relativa certificazione di conformità dell'Ufficiale Giudiziario, a norma dell'art. 480, comma secondo, c.p.c.; al riguardo, si precisa che attualmente la certificazione dell'U.G. *ex art. 480, 2° comma, c.p.c.* è prescritta *ex lege* per i seguenti tre titoli esecutivi stragiudiziali:
 - 1) la scrittura privata autenticata, a norma dell'art. 474, 3° comma, ultimo periodo, c.p.c.;
 - 2) l'accordo di mediazione/conciliazione, a norma dell'art. 12, 1° comma, terzo periodo, d.lgs. 28/2010;
 - 3) l'accordo di negoziazione assistita, a norma dell'art. 5, comma 2-bis, d.l. 132/2014 convertito in legge 162/2014;
- precetti con contestuale autorizzazione presidenziale all'esecuzione forzata immediata *ex art. 482 c.p.c.*, stante la connessa trascrizione/certificazione dell'Ufficiale Giudiziario, a norma dell'ultimo periodo dello stesso articolo;
- atti da notificare all'estero;
- atti oggetto di notificazione per pubblici proclami *ex art. 150 c.p.c.*;
- preavvisi di rilascio immobile *ex art. 608 c.p.c.*;

- richieste di esecuzione forzata per rilascio immobiliare, stante il consequenziale dovuto deposito fisico in Cancelleria di tutti gli atti correlativi alla procedura esecutiva *de qua* a cura dell'Ufficiale Giudiziario;
- richieste di esecuzione forzata per consegna mobiliare, stante il consequenziale dovuto deposito fisico in Cancelleria di tutti gli atti correlativi alla procedura esecutiva *de qua* a cura dell'Ufficiale Giudiziario;
- richieste di esecuzione forzata per obbligo di fare o non fare *ex art. 612 ss. c.p.c.*, stante il consequenziale dovuto deposito fisico in Cancelleria di tutti gli atti correlativi alla procedura esecutiva *de qua* a cura dell'Ufficiale Giudiziario;
- richieste di attuazione provvedimenti cautelari aventi per oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare *ex art. 669-duodecies c.p.c.* stante il consequenziale dovuto deposito fisico in Cancelleria di tutti gli atti correlativi alla procedura esecutiva/cautelare *de qua* a cura dell'Ufficiale Giudiziario;
- richieste di descrizione e/o sequestro *ex artt. 129 e 130 C.P.I.*, stante sia la presenza di materiale fisico eterogeneo costituente oggetto della procedura esecutiva/cautelare *de qua* sia il frequente obbligo di deposito in Cancelleria del materiale medesimo in capo all'Ufficiale Giudiziario su preciso ordine del Giudice *a quo*;
- pignoramenti mobiliari presso il debitore, fondati su titoli esecutivi stragiudiziali costituiti da cambiali e/o assegni, stante il diritto del debitore pignorando alla restituzione degli originali delle cambiali e/o assegni, in caso di pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario *ex art. 494 c.p.c.*;
- pignoramenti mobiliari presso il debitore, ove il debitore pignorando è rappresentato da istituto di credito ovvero da Ufficio delle Poste Italiane S.P.A., stante il normale esito positivo del pignoramento predetto o mediante il c.d. deposito sostitutivo *ex art. 494, comma terzo, c.p.c.*, oppure mediante il pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario *ex art. 494, comma prima, c.p.c.*: in entrambi i casi, vi è l'obbligo legale dell'U.G. di deposito immediato in Cancelleria o del danaro pignorato a norma dell'art. 520, comma terzo, c.p.c. o del verbale di pagamento nelle mani dell'Ufficiale Giudiziario insieme con la quietanza del creditore procedente e la somma in contanti dovuta alla Cancelleria per la registrazione del verbale medesimo, a norma 157 disp. att. c.p.c.;

- pignoramenti mobiliari presso il debitore, ove il debitore pignorando è rappresentato da gioielleria, stante l'obbligo legale dell'Ufficiale Giudiziario di deposito immediato in Cancelleria degli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento, a norma dell'art. 520, comma primo, c.p.c.;
- pignoramenti mobiliari presso la cassetta di sicurezza del debitore pignorando, stante l'obbligo legale dell'Ufficiale Giudiziario di deposito immediato in Cancelleria di danaro, titoli di credito ed oggetti preziosi colpiti dal pignoramento, a norma dell'art. 520, comma primo, c.p.c.;

Essendo in continua evoluzione sia il sistema telematico GSU-PCT dell'UNEP sia la normativa connessa, ci si riserva di rendere note le modifiche ed integrazioni da apportare successivamente all'elenco suddetto.